

-----STATUTO-----

1) E' costituita una società cooperativa denominata-----

-----"COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A.R.L."-----


La società è regolata dalle disposizioni del codice civile e della legislazione speciale in tema di società cooperative e in quanto compatibili dalle norme sulle società per azioni in forza dell'art. 2519 1° comma c.c. -----

2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Lecco (LC).-----

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci, liquidatori, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.-----

3) La Cooperativa ha durata sino al 31 agosto 2050.-----

4) La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha fine di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della Legge 381/97. La Cooperativa si ispira alla tradizione cattolico-popolare secondo la quale la famiglia è il soggetto del diritto dell'educazione dei figli. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la costituzione e la gestione di servizi socio-educativi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della persona e della comunità



di appartenenza, con la eliminazione di costi dovuti a attività intermediaria.-----

La società potrà attuare tale scopo anche mediante:-----

a) l'organizzazione e la gestione di scuole di ogni ordine e grado nonché strutture educative in genere, aperte sia ai soci sia a non soci;-----

b) l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche;-----

c) l'acquisto e/o la produzione di libri di testo, dispense e altro materiale didattico per lo svolgimento delle attività educative - formative nonché la gestione di una libreria e articoli annessi;-----

d) la produzione di dischi cassette e compact musicali e la loro vendita (che permetteranno l'espressione culturale senza l'aggravio delle attività intermedie come stampa e distribuzione;);-----

e) l'organizzazione e il coordinamento di servizi a favore della collettività;-----

f) l'organizzazione e la promozione di strutture per il tempo libero;-----

g) la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ricerche specie in campo pedagogico, economico e sociologico, nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie, ricerche di mercato, approntamento di pubblicazioni e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo;-----

h) l'organizzazione e la promozione di attività di assistenza a categorie emarginate, disagiate o di emergenza sociale nella realtà scolastica ed in genere anche attraverso l'acquisizione, la costituzione e/o l'organizzazione di strutture di assistenza e/o centri di aggregazione sociale;-----

i) l'organizzazione e la gestione di strutture ricettive a favore di studenti e docenti.-----

La società potrà inoltre provvedere al trasporto di alunni sia delle proprie scuole sia di altri istituti. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa sociale potrà acquistare immobili e aziende, affittare locali o aree, contrarre mutui, chiedere ed ottenere il contributo e il concorso dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e sovranazionali, degli istituti di credito o casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridiche, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari nonché quelle di natura commerciale ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere richiesti anche per la costituzione di borse di studio da assegnare a studenti iscritti ad una scuola della cooperativa stessa. Le attività di carattere finanziario non potranno essere prevalenti rispetto alle finalità mutualistiche e di assistenza.-----

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento



aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.--

5) I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni a' sensi dell'art. 2521 quinto comma c.c.-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.-----

6) Il capitale è variabile ed è formato da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.-----

La qualità di socio è attestata dalla iscrizione nel libro dei soci nel quale vengono annotati anche gli eventuali vincoli reali sulle azioni.-----

Le azioni dei soci non sono cedibili nè alienabili.-----

II patrimonio sociale è costituito da-----

a) il capitale sociale e le riserve;-----

b) dagli eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento deliberati e costituiti

ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59;-----

c) da ogni altra elargizione fatta alla società sia per atto tra vivi sia mortis causa per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

7) La cooperativa può emettere strumenti finanziari nei limiti consentiti dalla legge ed in specie dall'art.2526 c.c.-----

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.-----

8) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.-----

Di preferenza i soci dovranno risiedere o avere sede e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.-----

Fermo il disposto dell'art.2522 C.C. possono essere soci:-----

a) persone fisiche-----

b) persone giuridiche-----

c) Enti ed Istituzioni varie.-----

Per l'acquisto della qualità di socio occorre l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio d'Amministrazione nonché la sottoscrizione di almeno una azione e il versamento del relativo importo.-----



I soci sono obbligati a versare oltre all'importo delle azioni sottoscritte, ogni altro importo a titolo di sovrapprezzo che sarà disposto dall'assemblea dei soci. -----

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di soci che desiderino prestare la loro collaborazione al miglior funzionamento delle attività della cooperativa anche gratuitamente. Oltre ai soci ordinari - che sono rappresentati da coloro che partecipando alla cooperativa soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della cooperativa stessa - è prevista la possibilità di istituire soci volontari. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci . Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.381. E' prevista inoltre la possibilità di istituire soci prestatori d'opera, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.-----

Possono diventare soci volontari tutti coloro che ne facciano specifica richiesta al Consiglio d'Amministrazione in qualunque momento. Il Consiglio d'Amministrazione delibererà l'accettazione della domanda se:-----

a) non è già stata raggiunta la metà del numero complessivo dei soci;-----

b) rispondono ai requisiti previsti per l'espletamento delle funzioni che dovranno ricoprire all'interno della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori coloro i

quali, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammmodernamento aziendale.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza di ciascuno alle categorie suindicate.-----

9) Il contenuto della domanda di ammissione a socio è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 5 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.-----

L'organo amministrativo deve provvedere sulla ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica volta.-----

La procedura di ammissione è disciplinata dall'art.2528.-----

I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei modi e tempi stabiliti dall'organo amministrativo.-----

10) I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione, morte del socio persona fisica o cessazione del socio Persona Giuridica, Ente o Istituzione.-----

Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge ed è disciplinato dall'art.2532 c.c.-----

L'esclusione del socio è disciplinata dall'art.2533 c.c.-----

Ai sensi del primo comma n.1) del suddetto articolo è escluso dalla società il socio ordinario che non partecipi per due an-



ni consecutivi all'Assemblea senza giustificato motivo;

quest'ultimo motivo di esclusione non si applica ai soci fon-

datori e ai soci che hanno assunto, a decorrere dall'atto co-

stitutivo, la carica di membri del Consiglio di Amministrazione.

-----

In caso di morte del socio persona fisica gli eredi provvisti

dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella

partecipazione del socio deceduto a si applica l'art.2534 c.c.

La liquidazione della quota ha luogo secondo la disciplina di

cui all'art.2535 c.c. ma senza riparto delle riserve che sa-

ranno destinate in sede di liquidazione della società ai fondi

mutualistici.-----

11) L'assemblea ordinaria o straordinaria a sensi di legge è

disciplinata dalla normativa in tema di società per azioni

(art.2363 e segg.) se non derogata dalla specifica disciplina

delle società Cooperative.-----

La convocazione della assemblea è effettuata dagli Amministra-

tori ovvero ai sensi dell'art.2367 c.c. su richiesta dei soci

che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante

avviso inviato ai soci e agli altri aventi diritto almeno

quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con

mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento. In ogni caso l'avviso di convocazione deve anche

essere affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che

precedono quelli in cui si tiene l'adunanza.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta.-----

Tuttavia se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente almeno la metà degli aventi diritto al voto l'assemblea deve essere nuovamente convocata. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati alla adunanza e delibera a maggioranza assoluta. Peraltro anche in seconda convocazione nei casi di modifica dello statuto sociale o di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei voti



spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.-----

12) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.-----

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita ad altro socio purchè non amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente della società.---

Sono ammesse le deleghe scritte e firmate purché ogni rappresentante non agisca per conto di più di tre soci e sia esso stesso socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni.-----

13) L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri.---

Gli amministratori possono essere anche non soci, ma si applica il secondo comma dell'art.2542 C.C.-----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e svolgono l'ufficio gratuitamente.-----

14) Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. In particolare il Consiglio dovrà:-----

a) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, la esclusione dei soci;-----

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;--

c) redigere i bilanci;-----

d) deliberare la stipula di tutti gli atti, contratti e convenzioni di tutti i generi inerenti all'attività sociale;-----

e) deliberare circa il conferimento di procure speciali;----

f) assumere e licenziare personale della società fissandone la retribuzione e le mansioni;-----

g) deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e del presente statuto sono riservati all'assemblea.-----

Il Consiglio d'Amministrazione potrà:-----

a) delegare nei limiti previsti dall'art.2381 C.C. parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, fermo restando che non potranno essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;-----

b) affidare a consulenti tecnici incarichi operativi fissandone i relativi compensi;-----

c) redigere un regolamento interno che disciplini più minutamente l'ingresso nella cooperativa dei soci, gli obblighi loro spettanti e in genere il funzionamento della Cooperativa, salvo il disposto dell'art.2521 5° comma. C.C.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presi-

dente, dal vice presidente e da uno o più consiglieri determinando i limiti della delega, fermo sempre il disposto dell'art.2544 C.C.....

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e convalida il --- piano dell'offerta formativa (P.O.F.) approvato dal Collegio dei docenti ogni anno e vigila affinché esso sia in perfetta sintonia con i principi educativi della cooperativa.....

II Consiglio eleggerà al proprio interno un Presidente che sarà altresì il Presidente della Cooperativa e avrà la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.....

Ad esso sono altresì attribuiti i poteri di riscuotere ed incassare ogni somma dovuta alla cooperativa dai privati, banche o qualsiasi altro Istituto o Ente pubblico o privato rilasciando corrispondenti quietanze, ed inoltre nominare avvocati e procuratori alle liti avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa o fiscale.....

Il Consiglio eleggerà altresì un Vice Presidente che, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto del Presidente.....

15) Le decisioni del c.d.a., salvi i casi in cui la delibera è assunta in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.....

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del

consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.-----

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.-----

16) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-

che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso  
deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti  
nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio  
Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da  
un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-  
gale iscritti nell'apposito registro.-----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla  
società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a  
tre esercizi.-----

17) L'esercizio sociale va dal 1 settembre di ogni anno al 31  
agosto dell'anno successivo.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-  
strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea  
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla  
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta  
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure  
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed  
all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-  
strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-  
sta, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-  
ne degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore

a quella stabilita dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;-----

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci prestatori d'opera, che costi-

tuiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non posso-  
no in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei  
trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,  
comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001  
n. 142.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-  
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-  
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-  
so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-  
lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-  
ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di  
Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati  
singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-  
goria di soci.-----

Per i soci prestatori d'opera si terrà conto di:-----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori di servizi si terrà conto del valore eco-  
nomico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----

I ristorni, destinati ai soci prestatori d'opera o ai soci  
fruitori di servizi, potranno essere assegnati, oltre che me-  
diante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gra-

tuito del capitale posseduto da ciascun socio.-----

18) Poichè la cooperativa intende svolgere la propria attività

in prevalenza nell'ambito della mutualità:-----

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi au-

mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-

mente versato -----

- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-

ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-

re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-

dendi -----

- è vietato distribuire le riserve tra i soci-----

- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio

sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-

ventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ed in

specie quelli di cui all'art. 11, comma 5, della legge 59/92 e

successive eventuali norme modificative e integrative.-----

19) In caso di scioglimento della cooperativa ai sensi

dell'art.2545 duodecies c.c. l'Assemblea determinerà la moda-

lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori sta-

bilendone i poteri, ferma l'osservanza dei limiti inderogabili

di legge.-----

20) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la

cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi

al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della CCIAA di Lecco, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale di Lecco.-----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.-----

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.-----

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.-----

21) La Cooperativa fruirà dei benefici fiscali previsti dalle leggi in vigore per la gestione delle attività sociali, e a questo scopo si atterrà alle condizioni volute dalle norme in

materia di cooperative sociali.-----

F.to: Pigazzini Claudio

Giulio Donegana notaio